

## **Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)**

*A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.742.2016.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° gennaio 2017 per tutte le parti contraenti*

### **Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.42 bis:**

aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 42 bis che recita:

«0.42 bis Il termine “immediatamente”, di cui all'articolo 42 bis, va inteso nel senso che le misure nazionali suscettibili di incidere sull'applicazione della convenzione TIR, e/o sul funzionamento del sistema TIR, dovrebbero essere comunicate per iscritto alla commissione esecutiva TIR (TIRExB) quanto prima e, se possibile, prima della loro entrata in vigore, per consentire a tale commissione di espletare in modo efficace le funzioni di supervisione e adempiere al proprio compito di verificare la conformità delle misure alla convenzione TIR, conformemente all'articolo 42 bis e al proprio mandato, quale stabilito nell'allegato 8 della convenzione TIR.»

### **Allegato 2, articolo 4, paragrafo 2, punto i):**

nel testo esistente il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il compartimento di carico sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o impiegando metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.»

### **Allegato 2, articolo 4, paragrafo 2, punto iii):**

il testo esistente è sostituito dal seguente:

«iii) La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nel disegno n. 9 accluso al presente regolamento.»

### **Allegato 2, nuovo articolo 5:**

dopo l'articolo 4 modificato inserire:

«Articolo 5

#### **Veicoli con tetto scorrevole telonato**

1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai veicoli con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti da i) a iii).

i) Il tetto scorrevole telonato è montato mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o con metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.

ii) Il telone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della longherina superiore. Su tutta la lunghezza, e su entrambi i lati, del compartimento di carico, viene inserito nell'orlo del telone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il telone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili.

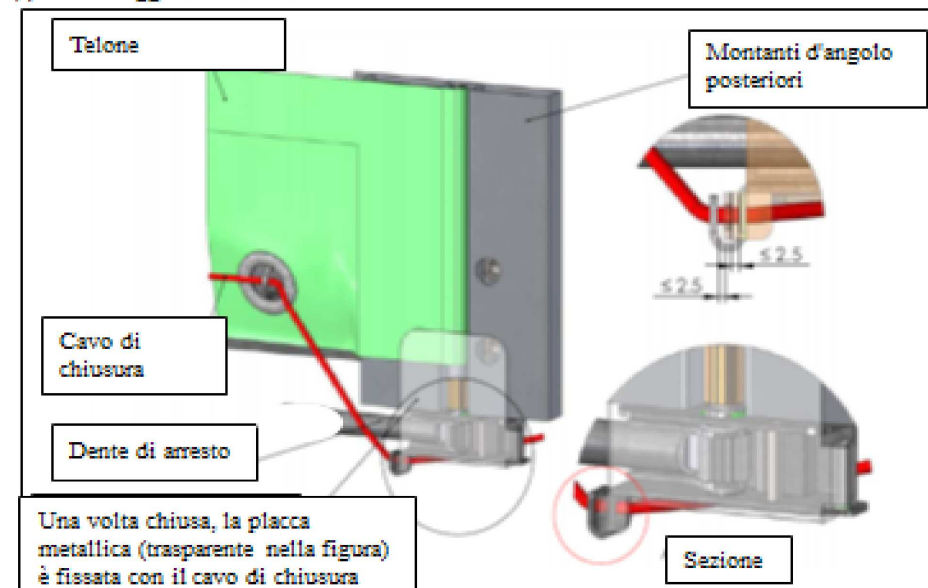


Disegno n. 9 continua:

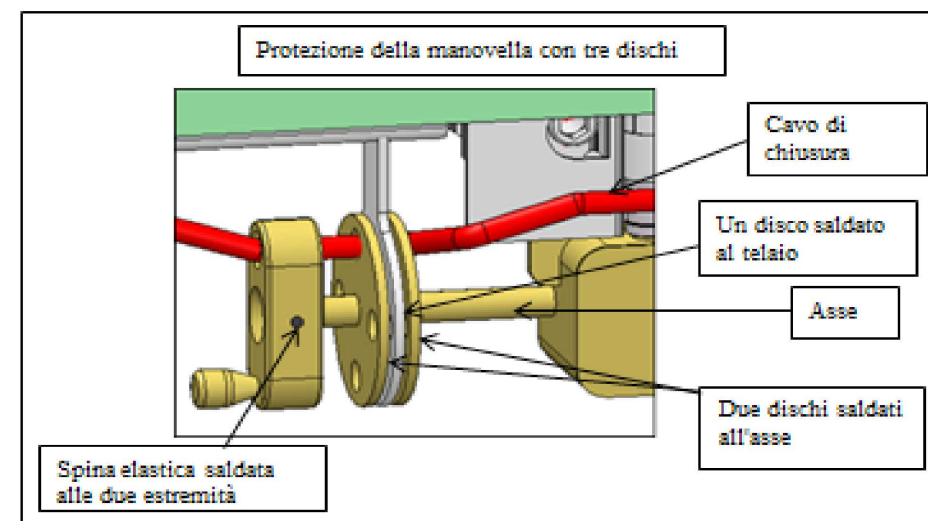
**Disegno n. 9.4**

Per tendere i teloni in direzione orizzontale viene utilizzato un dente di arresto (in genere nella parte posteriore del veicolo). Il presente disegno mostra due esempi, (a) e (b), delle modalità di fissaggio del dente di arresto o del riduttore.

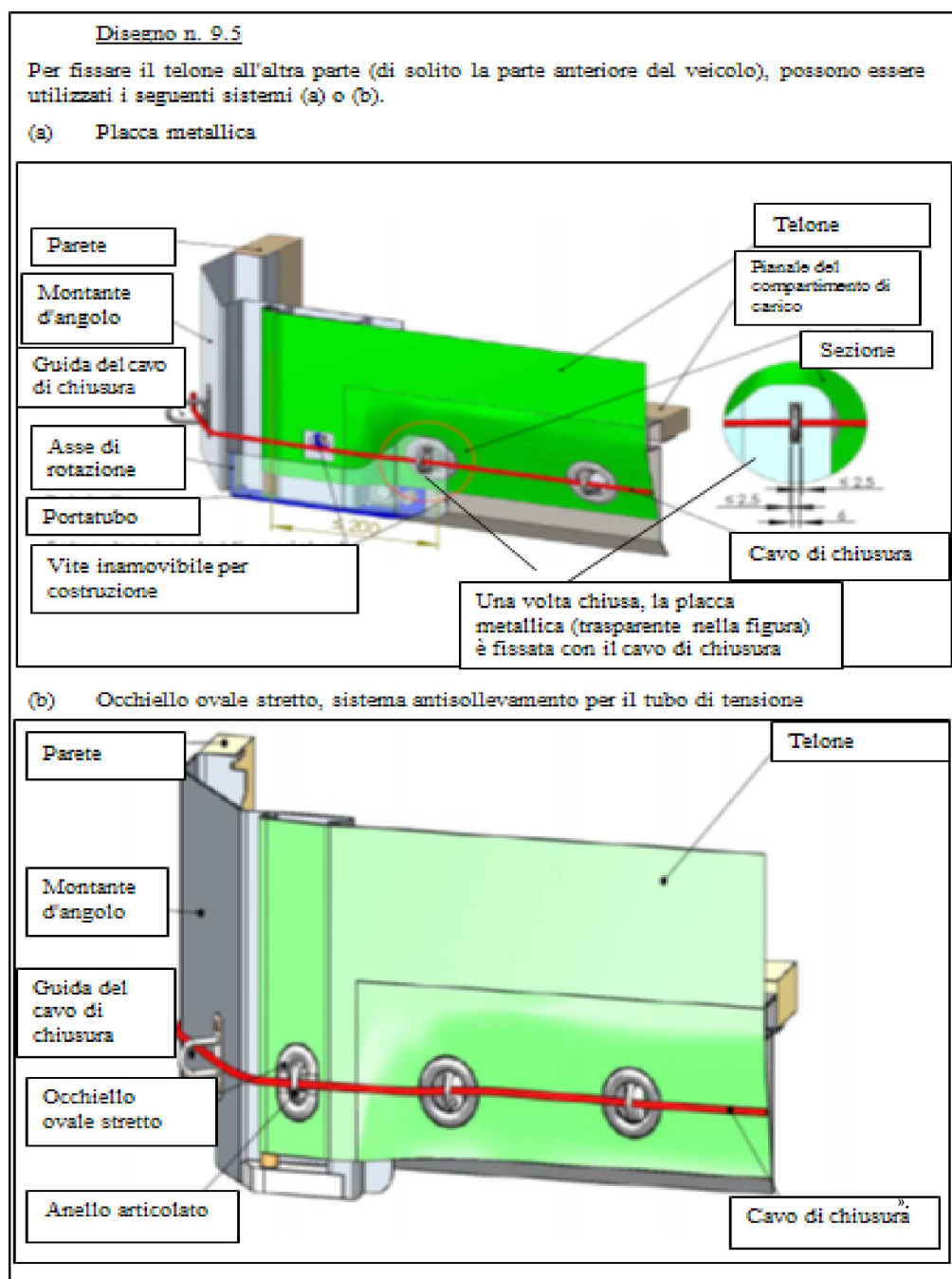
**(a) Fissaggio del dente di arresto**



**(b) Fissaggio del riduttore**



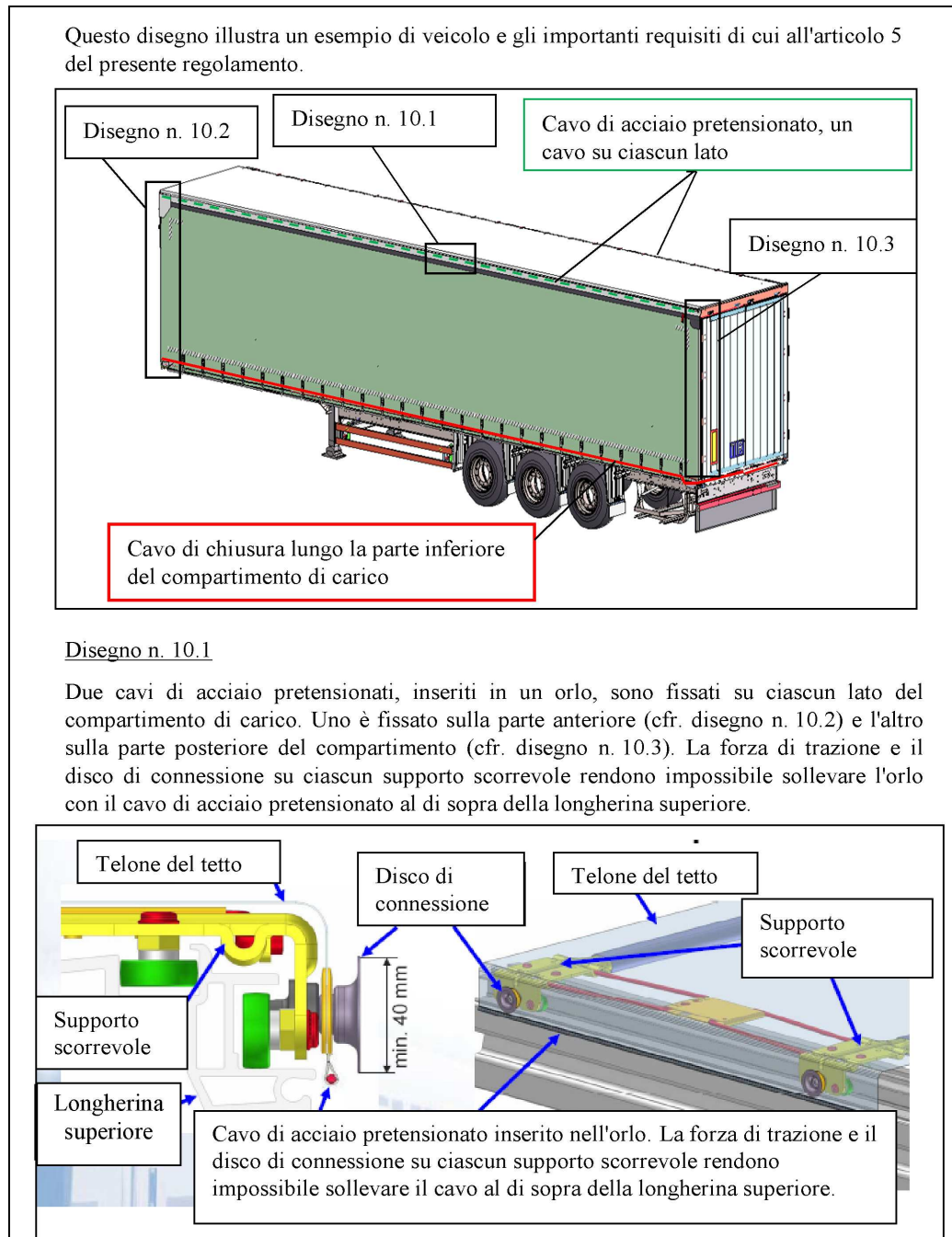
Disegno n. 9 continua:



**Allegato 2, disegno n. 10:**

dopo il nuovo disegno n. 9 inserire:

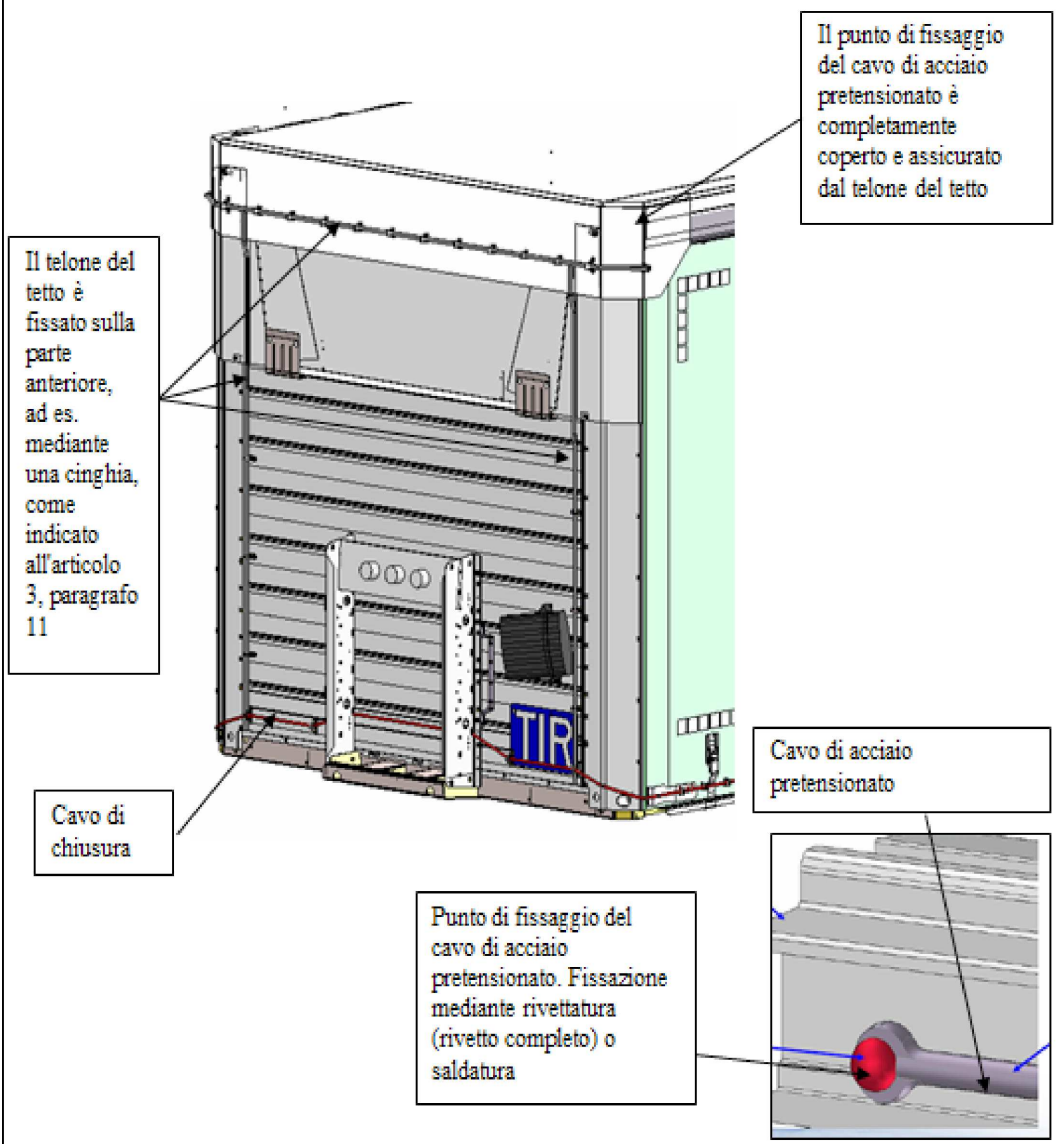
«Disegno n. 10

**ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TETTO SCORREVOLE TELONATO**

Disegno n. 10 continua:

Disegno n. 10.2

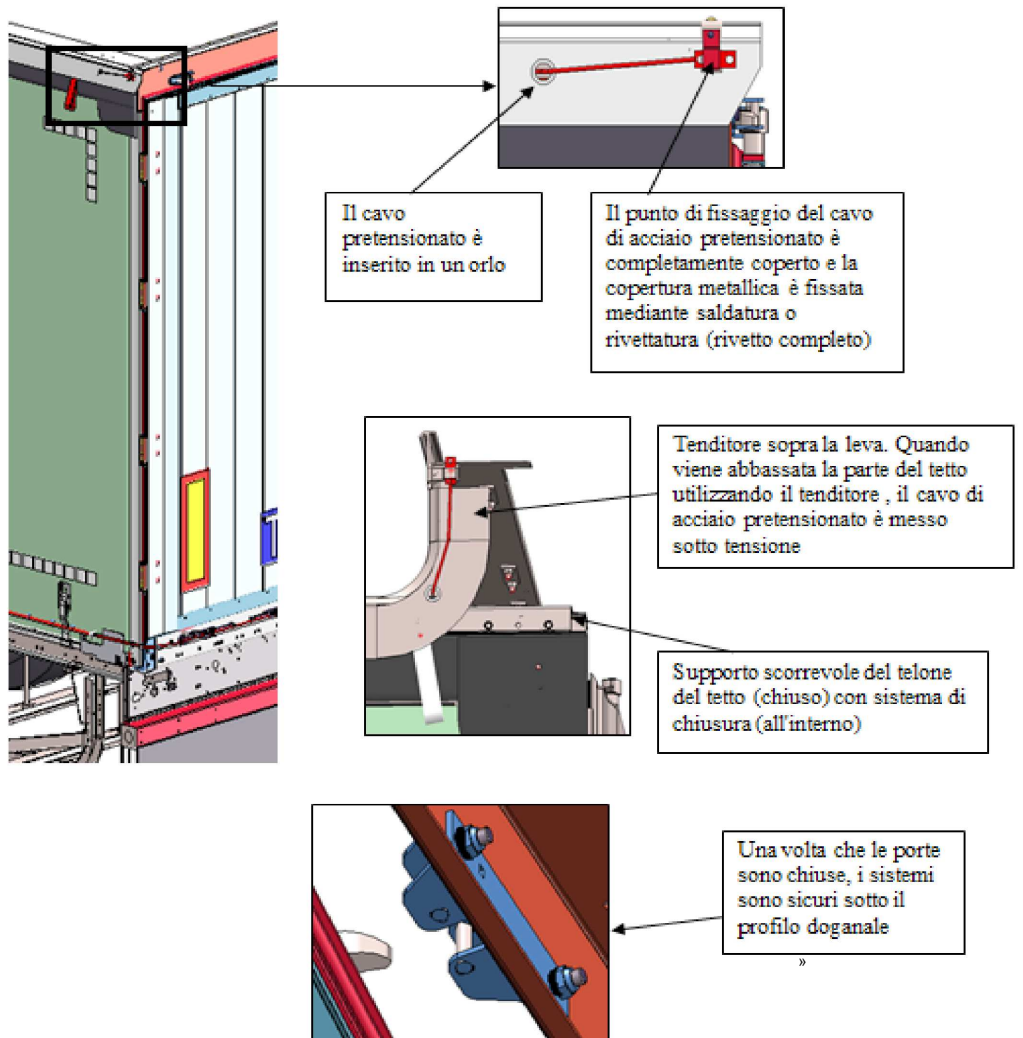
Il telone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della longherina superiore.



Disegno n. 10 continua:

Disegno n. 10.3

Nella parte posteriore viene montato sul tetto un dispositivo speciale, quale un deflettore, che impedisce di accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili quando le porte sono chiuse e sigillate.



**Allegato 7, parte I, articolo 5, paragrafo 2, punto i):**

il testo esistente è sostituito dal seguente:

- «i) I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il contenitore sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.».

**Allegato 7, parte I, articolo 5, paragrafo 2, punto iii):**

il testo esistente è sostituito dal seguente:

- «iii) La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di un tale sistema di costruzione è mostrato nel disegno n. 9 accluso al presente regolamento.».

**Allegato 7, parte I, nuovo articolo 6:**

Dopo l'articolo 5 modificato inserire:

«Articolo 6

**Contenitori con tetto scorrevole telonato**

1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.
  2. Il tetto scorrevole telonato deve essere conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti da i) a iii).
- i) Il tetto scorrevole telonato è montato mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o con metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.
  - ii) Il tetto scorrevole telonato si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del contenitore in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della lungherina superiore. Su tutta la lunghezza, e su entrambi i lati, del contenitore viene inserito nell'orlo del tetto telonato un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il telone del tetto viene fissato alla parte scorrevole o in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili.
  - iii) La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

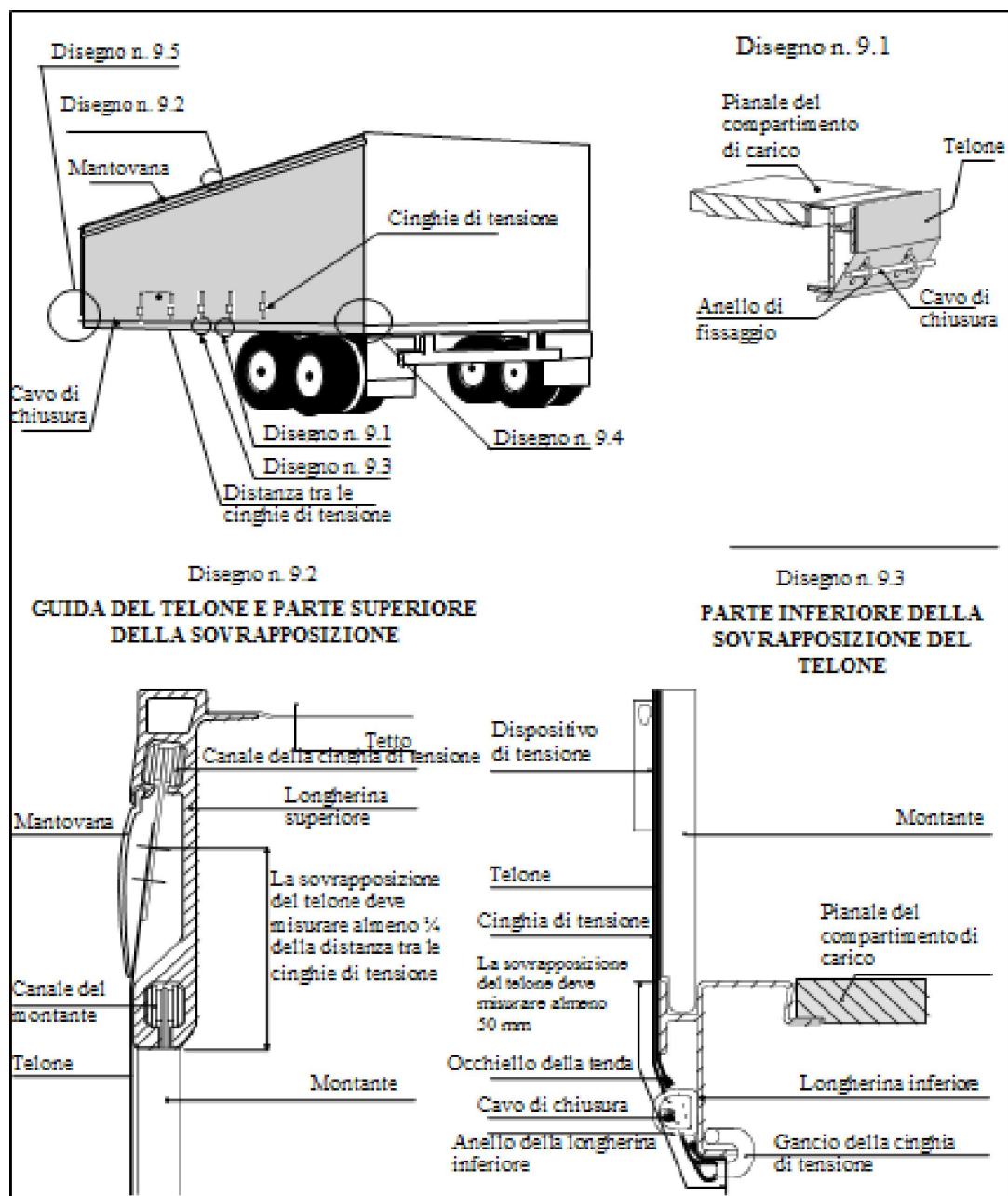
Un esempio di un possibile sistema di costruzione è dato nel disegno n. 10 accluso al presente regolamento.».



**Allegato 7, parte I, nuovo articolo 9:**

sostituire il disegno 9 esistente con il seguente:

«Disegno n. 9

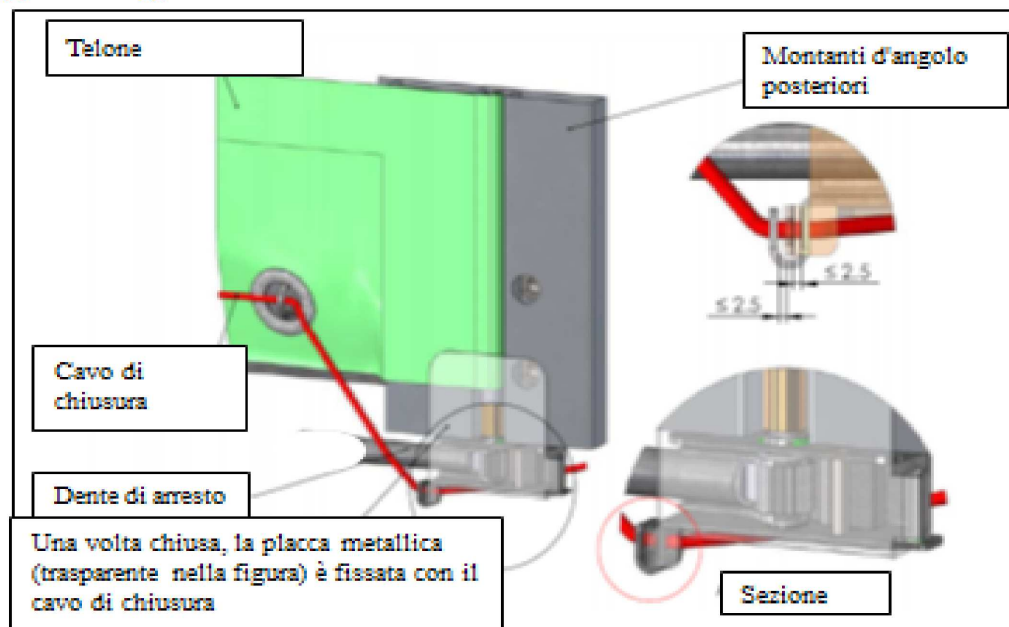
**ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN CONTENITORE CON TELONI SCORREVOLI**

Disegno n. 9 continua:

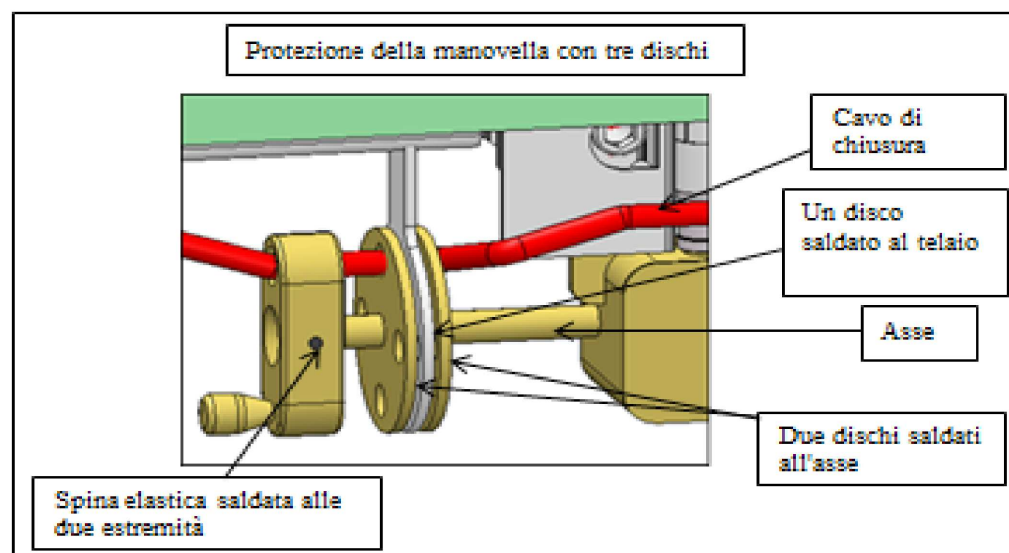
#### Disegno n. 9.4

Per tendere i teloni in direzione orizzontale viene utilizzato un dente di arresto (in genere nella parte posteriore del contenitore). Il presente disegno mostra due esempi, (a) e (b), delle modalità di fissaggio del dente di arresto o del riduttore.

##### (a) Fissaggio del dente di arresto



##### (b) Fissaggio del riduttore

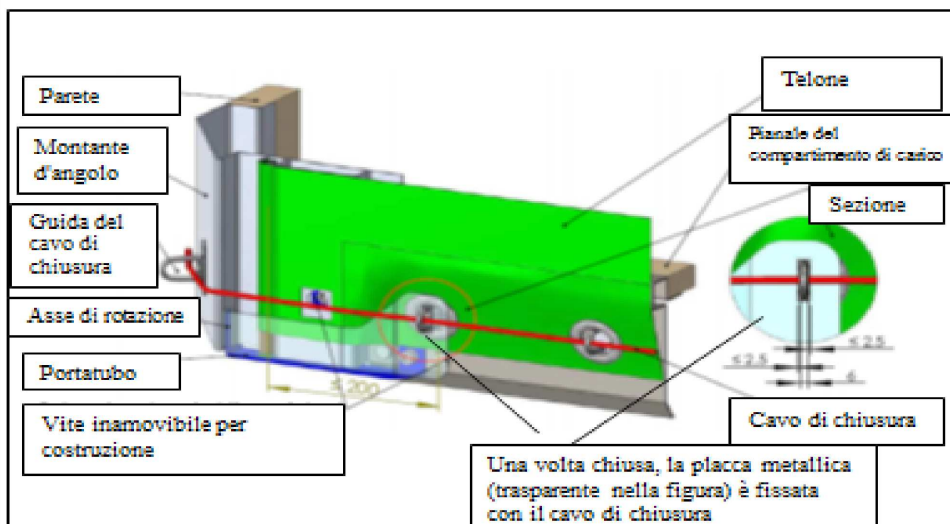


Disegno n. 9 continua:

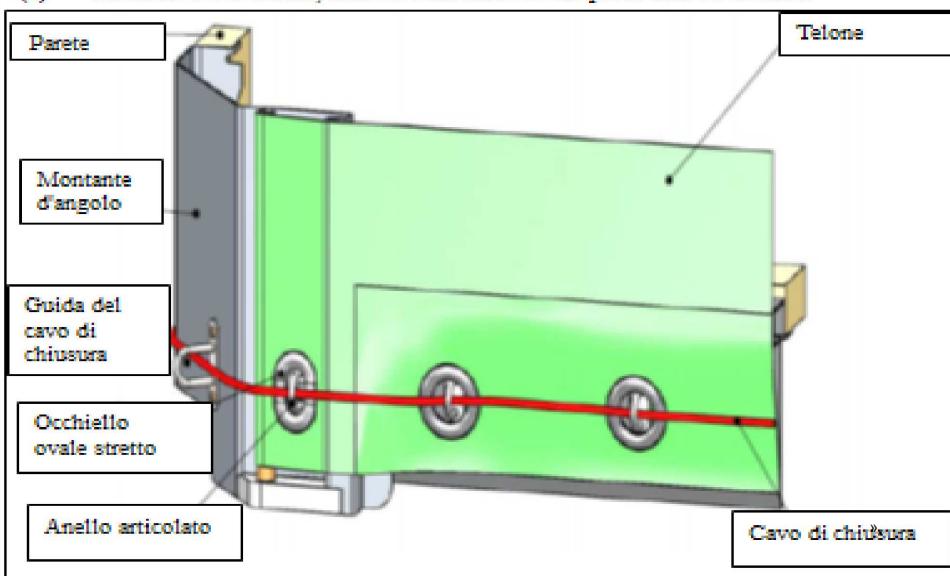
**Disegno n. 9.5**

Per fissare il telone all'altra parte (di solito la parte anteriore del contenitore), possono essere utilizzati i seguenti sistemi (a) o (b).

**(a) Placca metallica**

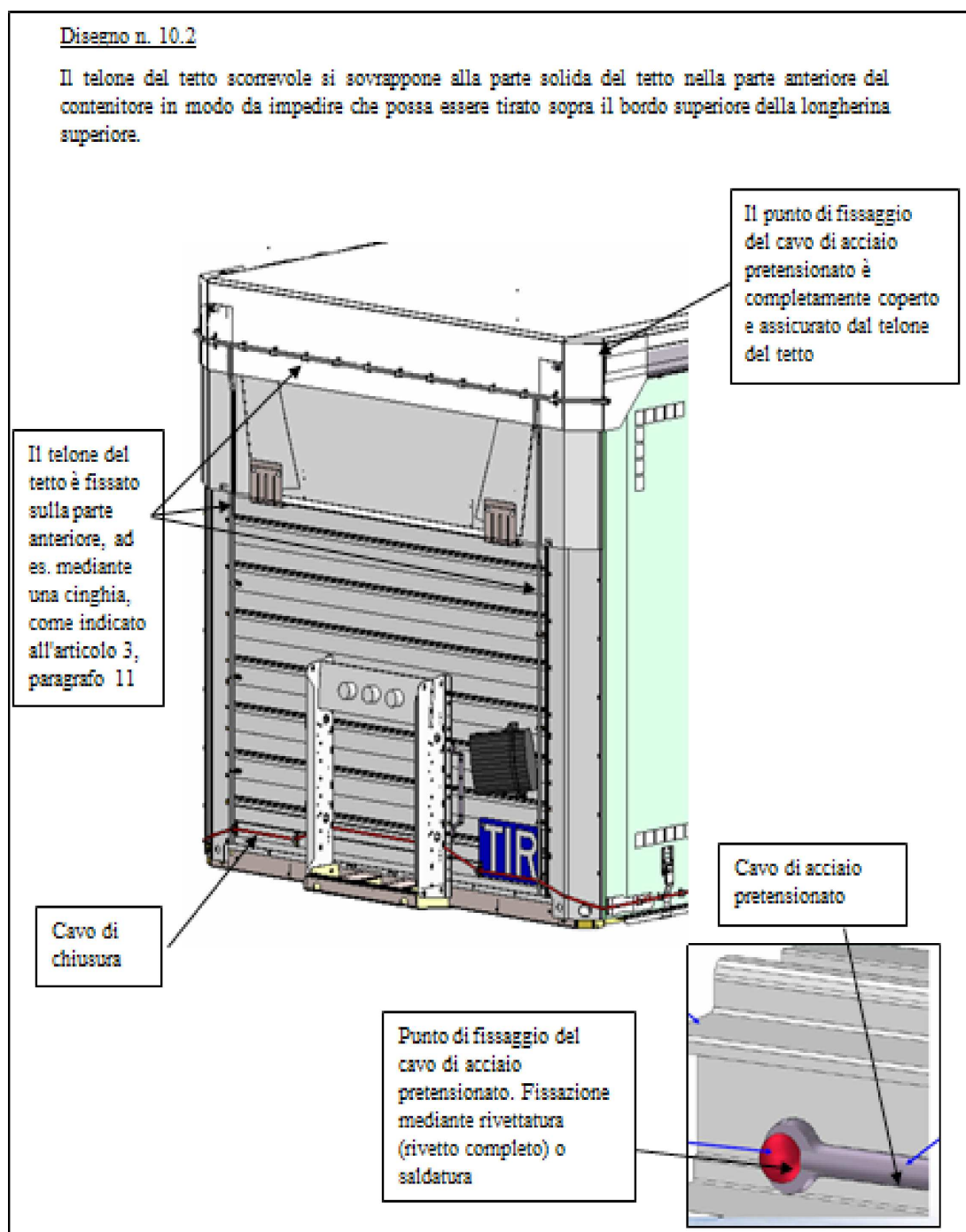


**(b) Occhiello ovale stretto, sistema antisollevamento per il tubo di tensione**





Disegno n. 10 continua:

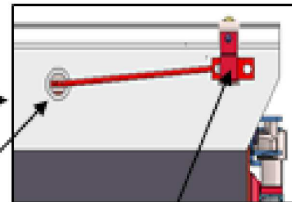
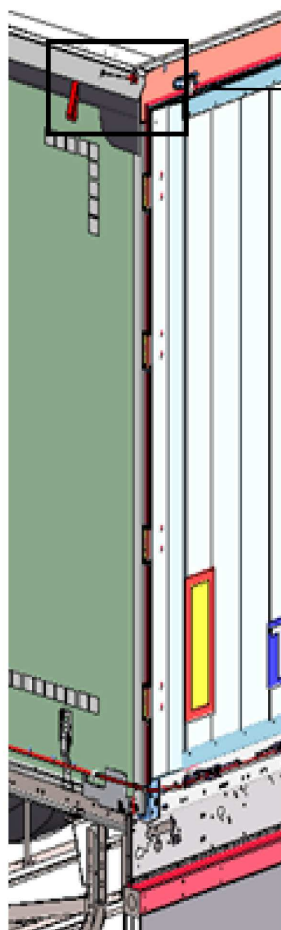




Disegno n. 10 continua:

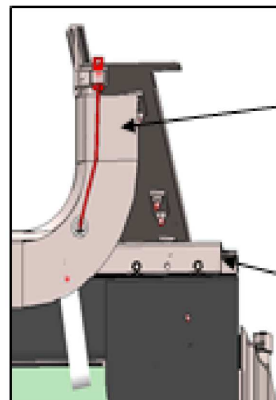
**Disegno n. 10.3**

Nella parte posteriore viene montato sul tetto un dispositivo speciale, quale un deflettore, che impedisce di accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili quando le porte sono chiuse e sigillate.



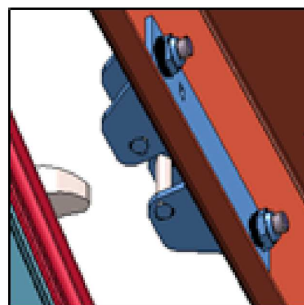
Il cavo pretensionato è inserito in un orlo

Il punto di fissaggio del cavo di acciaio pretensionato è completamente coperto e la copertura metallica è fissata mediante saldatura o rivettatura (rivetto completo)



Tenditore sopra la leva. Quando viene abbassata la parte del tetto utilizzando il tenditore, il cavo di acciaio pretensionato è messo sotto tensione

Supporto scorrevole del telone del tetto (chiuso) con sistema di chiusura (all'interno)



Una volta che le porte sono chiuse, i sistemi sono sicuri sotto il profilo doganale